



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

Segreteria dell'Assemblea legislativa

Al Presidente della
I Commissione assembleare permanente

e p.c.

Al Presidente del
Consiglio delle autonomie locali

LORO SEDI

OGGETTO: Proposta di deliberazione n. 27/19, ad iniziativa dei consiglieri Giacinti, Cesetti
concernente: "Proposta di Legge alle Camere concernente: 'Modifiche al Decreto
Legislativo n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali'".
Assegnazione

Si assegna alla I Commissione assembleare, in sede referente, la proposta di deliberazione indicata
in oggetto, ai sensi dell'articolo 82, comma 1, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

Sulla stessa si richiede il parere al Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 11, comma 4,
della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4.

A tal fine, il testo della proposta della Commissione referente sarà trasmesso direttamente dalla
Commissione, non appena approvato.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

Antonio Mastrovincenzo

ANTONIO MASTROVINCENZO
REGIONE MARCHE/01168210423
Ruolo
16.01.2019 15:53:47 UTC

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

CONCERNENTE:

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

(TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI
LOCALI)

Francesco Giacinti
F. Giacinti

GIACINTI FRANCESCO
CESETTI FABRIZIO

 Regione Marche – Assemblea Legislativa
A00: Registro Unico Assemblea Legislativa

0000311 | 16/01/2019
CRMARCHE | A

A: I Com. ref.
CAL parere ex art. 11, comma 4, l. 4/2007

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, che prevede la possibilità da parte dei Consigli regionali di presentare proposte di legge alle Camere;

Visto l'articolo 121 del Regolamento interno;

Vista la proposta presentata dai Consiglieri Francesco Giacinti e Fabrizio Cesetti ;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

1) di approvare la proposta di legge di cui all'allegato A da sottoporre alle Camere, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria che l'accompagnano;

2) di presentare la stessa alla Camera dei deputati.

ALLEGATO A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il presente intervento legislativo si intendono apportare alcune modifiche alla normativa statale contenuta nel decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), consentendo la rielezione dei sindaci dei comuni colpiti da eccezionali eventi sismici, per un ulteriore mandato consecutivo rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il combinato disposto dell'articolo 51 del suddetto decreto e dell' articolo 1, comma 138 della legge 56 /2014, prevedono infatti un massimo di 2 mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti e di 3 mandati consecutivi per i comuni con popolazione inferiore .

La modifica proposta è necessaria al fine di agevolare la ricostruzione post-terremoto e consentire che essa prosegua nel modo più celere possibile, senza gli inevitabili rallentamenti dovuti ad eventuali cambi di amministrazione disposti per legge che comporterebbero ulteriori disagi a zone già fortemente provate sul piano economico, sociale e ambientale. Tale eccezione sarà tuttavia consentita solamente in vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri.

La proposta si compone di 3 articoli. Il primo sostituisce l'articolo 51 del decreto legislativo 267/2000, coordinandolo con l'intera disciplina in materia di limitazione del mandato dei sindaci contenuta nella normativa statale vigente.

Il secondo articolo abroga il comma 138 dell' articolo 1 della legge 56/2014 il cui contenuto viene inserito nel testo unico degli enti locali.

Il terzo articolo contiene la norma di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente relazione tecnico-finanziaria è predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

La presente legge non comporta oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato, in quanto contiene norme a carattere esclusivamente regolativo e quindi finanziariamente neutre.

Art. 1
(Sostituzione dell'articolo 51 del d.lgs. 267/2000)

1. L'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) è sostituito dal seguente:

" Art 51 (Durata del mandato del sindaco e del consiglio comunale. Limitazione dei mandati.)

1. Il sindaco ed il consiglio comunale durano in carica per un periodo di 5 anni.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è allo scadere del secondo mandato immediatamente rieleggibile.

3. E' consentito un terzo mandato consecutivo :

a) ai sindaci che hanno svolto , per cause diverse dalle dimissioni volontarie, uno dei due mandati precedenti per un periodo inferiore a due anni , sei mesi e 1 giorno;

b) ai sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000"

4 . Al fine di agevolare le procedure di ricostruzione delle zone colpite da eccezionali eventi sismici e di garantire la continuità dell'azione amministrativa è altresì consentito, in vigore dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri e in deroga a quanto previsto al comma 2 e alla lettera b) del comma 3:

a) un terzo mandato consecutivo ai sindaci dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti;

b) un quarto mandato consecutivo ai sindaci dei comuni con popolazione sino a 3000 abitanti."

Art 2
(Abrogazioni)

1. E' abrogato il comma 138 dell' articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.)

Art. 3
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.